

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- ✓ Centro Servizi ha in parte affiancato, in parte sostituito ElFi Immobiliare quale strumento di distrazione delle risorse pubbliche;
- ✓ Centro Servizi è riconducibile a Sauta Elio e Genovese Francantonio, come emerge dalla composizione del capitale e dai soggetti che la hanno amministrata;
- ✓ la posizione del Genovese è assolutamente preminente come si evince dalla quota di capitale allo stesso riconducibile e dal fatto che proprio la moglie ne è stata per lungo tempo amministratore;
- ✓ Centro Servizi è stata costituita in concomitanza con l'operazione di acquisto dell'immobile di viale P. Umberto;
- ✓ la tecnica dell'affitto a canoni sproporzionati quale mezzo di occultamento delle attività distrattive è stata elaborata dal Genovese e dal Sauta, quale base del *pactum sceleris*;
- ✓ l'acquisto dell'immobile è stato effettuato pressochè esclusivamente con risorse pubbliche oggetto di distrazione: la quota di pertinenza del Sauta è stata distratta dalle risorse detenute da Aram; quanto alla quota del Genovese la stessa è stata versata inizialmente da Euroedil, società interamente riconducibile a Caleservice (che poi la ha incorporata), a sua volta pressochè interamente riconducibile al Genovese; il versamento di Euroedil ha costituito una sorta di anticipazione; infatti, attraverso i canoni di locazione notevolmente maggiorati, Centro Servizi ha conseguito proventi illeciti parte dei quali ha trasferito direttamente al Genovese e, tramite questi, a Caleservice; parte ha impiegato per il pagamento dei corrispettivi a Ge.Imm., a fronte del contratto di appalto finalizzato al completamento dell'immobile (purtroppo non è stata effettuata verifica circa l'effettività dei lavori ed il reale costo dei medesimi) e, tramite Ge.Imm., ancora una volta, in parte, al Genovese;
- ✓ l'immobile di viale P. Umberto, assieme ad Aram e Centro Servizi, ha rappresentato una delle fonti più importanti di proventi illeciti per il gruppo Genovese e per il gruppo Sauta, costituendo il momento di sintesi del sodalizio.

**§ 12.2 (Capi 16, 17, 18 ordinanza del 9/7/2013) locazione e promessa d'acquisto dell'immobile sito in Messina via Pascoli**

Con contratto del 29/12/2008 la Elfi Immobiliare (v. § 7.2), rappresentata da Sauta Elio, acquistava, per l'importo dichiarato di €. 330.000,00, due unità immobiliari ubicate nella via Giovanni Pascoli di Messina: un appartamento della consistenza di 4,5 vani, ubicato a piano terra, con ingresso dalla via Francesco Todaro, ed un appartamento della consistenza di numero 2,5 vani, parimenti a piano terra, con ingresso dalla via Giovanni Pascoli, rappresentati in catasto dal foglio 223, part. 218, sub 50, cat. A/10 vani 4,5 Via F. Todaro p.t. e sub. 51, cat. A/10, vani 2,5 Via Giovanni Pascoli p.t.

Con contratto del successivo 2 gennaio 2009, registrato il 21 gennaio 2009, la medesima EL.FI. Immobiliare, sempre rappresentata dal Sauta, concedeva in affitto alla ARAM, nell'occasione rappresentata dal vice-presidente Bartolone Nicola (in sostituzione del presidente Sauta Elio), l'immobile di via Pascoli is. 206 per il periodo dal 2/1/2009 all'1/1/2015 al canone annuo di € 96.000,00 più Iva, canone ridotto dal 28/4/2010, ad € 64.000,00 più Iva. Nulla si dice nel contratto con riferimento ai costi di luce, acqua, oneri condominiali, ecc. In particolare il contratto concerneva n° 4 aule e 1 segreteria arredate con le attrezzature di cui all'all. 1 del presente contratto, più accessori facenti parte dell'immobile sito in Messina Via Pascoli. Agli atti non sarebbe presente l'allegato menzionato nel

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

contratto con l'elenco degli arredi presenti nei locali<sup>219</sup>; tuttavia un simile elenco è presente con riferimento al contratto stipulato il successivo 15/1/2011 tra Aram e Napi Service relativamente ai medesimi locali, come appresso si dirà.

Dai rilievi fotografici effettuati in occasione del sopralluogo eseguito dal consulente del pubblico ministero in data 26/4/2013 emerge che l'attrezzatura al momento presente consisteva in una fotocopiatrice, qualche cattedra di tipo scolastico priva di cassettiera, qualche lavagna di tipo scolastico, banchi e sedie di tipo scolastico e qualche sedia d'attesa in tessuto e metallo.

Come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.*

Secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero l'immobile avrebbe una superficie di circa 160 mq utili e risulterebbe ubicato in zona "B1" (evidentemente dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare<sup>220</sup>). In tale zona, sempre secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero, il valore di locazione al primo semestre 2011 oscillerebbe tra un minimo di €. 6,80/mq ed un massimo di €. 10,10/mq (riferito alla superficie utile). Ne discenderebbe che il canone massimo di locazione praticabile avrebbe dovuto essere pari a circa €. 1.616,00 al mese oltre iva, pari ad un canone annuo di circa €. 19.390,00 oltre iva, a fronte del ben più pingue – e decisamente fuori mercato – €. 96.000,00 oltre iva, con una maggiorazione di ben 76.000 euro (oltre iva) circa per anno, con riferimento al 2009; maggiorazione che si ridurrebbe a €. 44.000,00 (oltre iva) per il 2010.

Valutazione confermata in sede di specifica consulenza estimativa effettuata da un secondo consulente del pubblico ministero, il quale ha più puntualmente rilevato una consistenza dell'immobile di mq. 88,94 oltre mq. 27,63 di corridoi e disimpegni e mq. 10,40 di bagni, per un totale di mq. 127. Tanto premesso e sulla base dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari, nonché avuto riguardo alle condizioni dell'immobile, il consulente stimava congruo un canone locativo di € 8,1/mq al mese, pari a € 12.344,00 annui. Riteneva inoltre che l'*incidenza delle attrezzature/mobilia nell'ipotesi che queste ultime siano pc e mobilia scolastica, fosse sostanzialmente irrilevante ai fini della quantificazione del canone di locazione.*

In base alla contabilità della ELFI, secondo quanto ricostruito dal consulente del PM, i canoni di cui al predetto immobile risulterebbero riscossi per il periodo 1/1-31/8/2009 mediante n. 4 fatture emesse tra il febbraio ed il settembre 2009 per un ammontare complessivo di €. 64.000,00 oltre iva, tutte regolarmente incassate. Segnatamente risulterebbero emesse le seguenti fatture che, secondo l'analisi dei giornali per la registrazione delle operazioni contabili presenti in atti, l'Aram imputava ai progetti finanziati come di seguito:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO PROGETTI
n.2 del 19.2.2009	9.600,00	affitto locali attrezzati... gennaio 2009	si IF2009A0014 per € 3.575,16; IF2009B0166 per € 2.449,66 IF2009C0227 per € 3.575,18
n.5 del 21.5.2009	19.200,00	affitto locali attrezzati... febbraio/marzo 2009	si IF2009A0014 per € 7.150,32; IF2009B0166 per € 4.899,31; IF2009C0227 per € 7.150,37

<sup>219</sup> Come precisato nell'annotazione della Guardia di Finanza del 21/5/2013 detto allegato non era presente né tra la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Messina, né tra la documentazione consegnata per conto della Elfi Immobiliare.

<sup>220</sup> v. pagg. 153 e ss. in merito alla natura delle rilevazioni effettuate da detto Osservatorio.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

n.7 dell'1.8.2009	12.000,00	<sup>21</sup> affitto locali attrezzati ...Messina	no IF2009A0014 per € 4.468,98; IF2009B0166 per € 3.062,06; IF2009C0227 per € 8.788,96
n.12 del 25.9.2009	36.000,00	affitto locali attrezzati... Messina	no IF2009A0014 per € 13.406,86; IF2009B0166 per € 9.186,21; IF2009C0227 per € 13.406,93

Malgrado ciò, in vigenza di contratto di locazione, con la data del 2/2/2009, tra la Elfi Immobiliare (sempre rappresentata dal Sauta) e la Aram (nell'occasione rappresentata dal medesimo Sauta) veniva stipulato un contratto preliminare mediante il quale la prima società si impegnavo a vendere alla seconda *la piena proprietà dell'unità immobiliare e precisamente appartamento per uso ufficio sito nel Comune di Messina Via Pascoli is. 206 composto da 4,5 vani, due bagni e posto al piano terra, il tutto confinante con Lo Presti Natale, con vano scala e chiostrina, salvo altri, riportato in catasto del Comune di Messina riportato al foglio 223, particella 218 sub.50, cat. A/10 e sub 51 cat. A/10*. Il tutto al prezzo di €. 440.000,00 (con una pingue plusvalenza di € 110.000,00 in appena un mese rispetto al prezzo di acquisto) da corrispondere, quanto a 220.000 euro, entro il 30/6/2009 a titolo di caparra.

Nel contratto si afferma che *sin d'ora, viene data facoltà, alla parte promissaria acquirente, dell'uso dell'immobile, esclusivamente per lo svolgimento di attività di Formazione Professionale*. Conseguentemente, a decorrere dal 2/2/2009 la ARAM avrebbe dovuto esercitare il possesso in virtù del preliminare di compravendita, pertanto non avrebbe dovuto più corrispondere i canoni di locazione. Invece, come sopra osservato, l'Aram continuava a corrispondere il canone di locazione, ovviamente ponendolo a carico dei finanziamenti regionali, dunque dell'Erario. Nel contempo versava anche la caparra di cui al preliminare di compravendita: infatti, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, secondo la contabilità della Elfi Immobiliare, la Aram entro il mese di giugno del 2009 versava la complessiva somma di €. 220.000. Segnatamente: l'importo di €. 120.000,00 mediante bonifico in data 01.06.2009 su c/c n. 1000/1298 acceso presso Banca Intesa; quindi l'importo di €. 100.000,00 mediante bonifico in data 16.06.2009 su c/c n. 1000/1298 acceso presso Banca Intesa.

Ulteriori 26.000 euro venivano corrisposti tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2012, sempre mediante bonifico, questa volta sul c/c n. 1000/654 acceso presso Banca Intesa.

A sua volta, secondo la contabilità della Elfi Immobiliare, quest'ultima restituiva alla ARAM la somma di €. 13.500,00 con bonifico tramite c/c n. 1000/654 Banca Intesa.

Ne discende che nel corso del 2009 la Aram versava a Elfi Immobiliare la somma complessiva di € 78.800,00 quali canoni di locazione (iva inclusa), nonché € 220.000,00 a titolo di caparra per un preliminare di compravendita che avrebbe dovuto comportare l'immediata acquisizione del possesso. Alla data del maggio 2012 le somme versate raggiungevano il complessivo importo di € 233.500,00 a titolo di caparra per il preliminare di compravendita, oltre € 78.800,00 per canoni di locazione.

A quanto risulta, il preliminare di compravendita non veniva ottemperato ed il contratto definitivo non veniva stipulato.

Operazione quanto meno anomala, atteso che ARAM, in quanto onlus, non dispone di fondi propri, come del resto confermato dallo stesso Sauta in sede di interrogatorio; sicchè appare ragionevole ritenere che la cospicua provvista per i pagamenti sia stata tratta dai contributi erogati dalla Regione a finanziamento dei corsi di formazione, impiegati in maniera totalmente abusiva. Sarebbe interessante verificare se e come tale operazione sia stata giustificata nei confronti della Regione. Tanto più che — come si legge anche nel Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013 Versione 4 del 23

<sup>221</sup> La fattura risulta emessa quanto a € 10.000,00 + iva per affitto... sede formativa di Messina e quanto a € 9.000,00 + iva per affitto... sede formativa di Catania.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

giugno 2011 – non sono ammissibili tra le spese finanziabili, tra l'altro, quelle relative all'acquisto di immobili.

Ulteriormente anomala se si ha riguardo alla circostanza che, per quanto il contratto preliminare di compravendita prevedesse la disponibilità immediata dell'immobile, l'ARAM, almeno fino al mese di agosto 2009, ha continuato a corrispondere i canoni di locazione imputandoli ai finanziamenti regionali relativi ai progetti approvati per il 2009, benchè in realtà questi, oltre che palesemente maggiorati, non fossero neppure dovuti.

Ma la singolarità della vicenda non si esaurisce qui.

Infatti, in pendenza del contratto preliminare con ARAM, mentre quest'ultima associazione versava quote del prezzo ed in teoria avrebbe dovuto esercitare il possesso del bene, la Elfi Immobiliare, per l'occasione rappresentata da Feliciotto Graziella, con contratto datato 1/5/2010 e registrato in data 23/6/2010, concedeva in locazione a Na.Pi. Service s.r.l., rappresentata da Lo Presti Natale, il medesimo immobile, ed in particolare i locali, comprensivi delle attrezzature<sup>222</sup>, facenti parte dell'immobile sito in Messina via Pascoli sn piano terra composto da n. 3 vani più accessori categ. A/10 per il periodo compreso tra il 30.4.2010 al 31.12.2010 al canone mensile di €. 1.400,00 oltre iva.

A fronte di tale contratto Elfi Immobiliare, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, emetteva due fatture tra il novembre ed il dicembre 2010 per l'importo complessivo di 13.440,00 che, secondo la contabilità delle società, sarebbero state pagate, singolarmente, per cassa: quanto a €. 6.252,00 in data 12/4/2011; quanto a €. 3.987,46 in data 12.7.2011; quanto a € 792,00 in data 6.10.11; quanto a € 2.408,54 in data 31.12.2011 con la dizione "*Elfi compensazione partite a credito e debito*".

Operazione che veniva effettuata con la complice e consapevole direzione del Sauta, come si evince dal fatto che la copia informatica di detto contratto è stata rinvenuta nel computer in uso al medesimo<sup>223</sup>.

Tale vicenda, che ribadisce la natura fraudolenta dell'intera operazione (dal momento che contemporaneamente l'immobile viene dichiarato come affidato in locazione alla ARAM, promesso in vendita a quest'ultima con cessione del possesso e locato a NaPi Service) conferma, comunque, la sovrapproduzione operata nei confronti di ARAM – dunque in danno della Regione Siciliana – con il contratto di locazione del 2009: infatti il medesimo immobile, analogamente attrezzato, veniva locato ad ARAM al canone annuo di €. 96.000,00 più Iva (poi ridotto dal 28/4/2010 ad € 64.000,00 più Iva), invece veniva locato a NaPi Service, per otto mesi, al canone complessivo di €. 13.440,00, cioè ad un canone annuo di €. 20.160,00 iva compresa.

Palese, dunque, che l'importo di €. 96.000,00 non fosse per nulla corrispondente ai reali valori di mercato e fosse unicamente destinato a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi non reali, e conseguentemente, ad appropriarsi del denaro erogato dalla Regione Siciliana, a carico del Fondo Europeo.

Ad ulteriore riprova della natura fraudolenta delle operazioni, le singolarità della vicenda proseguivano incessanti.

<sup>222</sup> Anche l'elenco relativo a dette attrezzature, come precisato nell'annotazione della Guardia di Finanza del 21/5/2013, non è stato consegnato in sede di acquisizione dei documenti.

<sup>223</sup> Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 11.01.2013 ore 17.36 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Infatti in maniera ancora più sorprendente, malgrado il contratto preliminare stipulato con ARAM e le quote di prezzo corrisposte da quest'ultima (l'ultima delle quali nel maggio 2012), con contratto preliminare datato 14/1/2011, la medesima ElFi immobiliare, sempre rappresentata da Feliciotto Graziella, prometteva in vendita alla medesima NA.PI. Service srl, sempre rappresentata da Lo Presti Natale, *la piena proprietà della seguente unità immobiliare e precisamente appartamento per uso ufficio sito nel Comune di Messina Via Pascoli is. 206 composto da 4,5 vani, due bagni e posto al piano terra, il tutto confinante con Lo Presti Natale, con vano scala e chiostrina, salvo altri, riportato in catasto del Comune di Messina riportato al foglio 223, particella 218 sub 50, cat. A/10 e sub 51 cat. A/10*: dunque il medesimo immobile promesso in vendita e locato alla ARAM. Il tutto per il prezzo di € 300.000,00 da regolarizzare entro il 30/6/2011. Pertanto il prezzo pattuito era inferiore a quello indicato nel contratto preliminare a suo tempo stipulato con la ARAM ed ancora vigente alla data del 14 gennaio 2011.

Clamorosamente, nella stessa giornata, o comunque con contratto sempre datato 14/1/2011, la medesima ElFi Immobiliare, sempre rappresentata da Feliciotto Graziella, prometteva nuovamente in vendita ad ARAM, rappresentata dal marito Sauta Elio, il medesimo immobile, *precisamente appartamento per uso ufficio sito nel Comune di Messina Via Pascoli is. 206 composto da 4,5 vani, due bagni e posto al piano terra, il tutto confinante con Lo Presti Natale, con vano scala e chiostrina, salvo altri, riportato in catasto del Comune di Messina riportato al foglio 223, particella 218 sub.50, cat. A/10 e sub 51 cat. A/10*. Il prezzo della vendita, che nei confronti di NaPi era stato fissato in 300.000 euro, nei confronti di ARAM veniva determinato in € 400.000,00, da corrispondere entro il 31 luglio 2011. Per vero il documento rinvenuto non risulta firmato.

A completamento dell'operazione, con contratto datato 15/1/2011 la Na.Pi Service, sempre rappresentata da Lo Presti Natale, concedeva in locazione alla ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, l'immobile predetto (che l'anno prima NaPi aveva apparentemente preso in affitto da Elfi al canone di 1400,00 euro al mese e relativamente al quale il giorno prima si era resa promissario acquirente), descritto in contratto come consistente in *n° 3 aule e 1 segreteria arredate con le attrezzature di cui all'all. 1 del presente contratto, più accessori facenti parte dell'immobile sito in Messina Via Pascoli Cat. A/10 riportato in Catasto al foglio 223, particella 218 sub. 50 e sub 51*. Il tutto per il periodo compreso tra il 15/1/2011 ed il 14/1/2017 al canone annuo di euro 48.000,00 oltre IVA, ovviamente a carico del Fondo Europeo e della Regione Siciliana. Nell'allegato al contratto le attrezzature venivano descritte come: *1 copy develop Ineo 161 c/ mobiletto, 2 scrivanie 160x89, 1 scrivania 140x80, 3 cattedre, 3 lavagne, 9 sedie girevoli, 10 sedie fisse, 13 sedie con bracciolini, 1 panca a due posti, 1 panca a 2 posti ctavolini, 4 banchi 160x60, 1 banco 140x60, 2 armadietti, 1 cassetiera, 8 portatili, 1 stampante*.

Anche la copia informatica di detto contratto veniva rilevata nel computer in uso al Sauta<sup>224</sup>.

Pertanto l'Aram, che avrebbe dovuto essere in possesso dei locali in virtù del contratto di locazione del 2009 e del preliminare di compravendita del medesimo anno, relativamente al quale aveva versato la caparra, prendeva nuovamente in affitto il medesimo locale. Inoltre pattuiva ancora una volta un canone maggiorato: a fronte del canone di circa € 20.000,00 annui dichiarato nel contratto Elfi/Napi ed a fronte di un canone di mercato che il consulente ha stimato come non superiore a € 19.000,00 cir-

<sup>224</sup> Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 14.01.2013 ore 11.18 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ca più iva, l'ARAM si impegnava a corrispondere (ovviamente avvalendosi di denaro pubblico) la ben più consistente somma di € 48.000,00 più iva.

La perizia giurata a firma ing. Giovanni Repici, datata 19/7/2011, evidentemente destinata ad asseverare presso l'Ispettorato del Lavoro l'idoneità della struttura per lo svolgimento dei corsi professionali, nel descrivere in maniera estremamente sommaria i locali, quanto alle *attrezzature* si limitava ad affermare che *le aule per la formazione teorica sono complete di tavoli e sedie per gli alunni e cattedra per i docenti, le aule informatiche sono dotate di attrezzature e arredi idonei all'uso, gli uffici presentano diverse postazioni di lavoro complete*. Senza, pertanto, fornire un elenco delle attrezzature e degli arredi presenti.

La sconcertante vicenda non pare lasciare adito a dubbi in ordine al suo significato.

Come sopra osservato il canone di locazione previsto dal contratto del 2/1/2009 è certamente non corrispondente al reale valore di mercato dell'operazione. La circostanza appare palese avuto riguardo alle stime dell'Agenzia del Territorio ed ai semplici conteggi effettuati dai consulenti del pubblico ministero; ma appare vieppiù confermata dalle successive vicende descritte, ed in particolare dal canone di locazione concordato tra la Elfi e NaPi Service, canone che nell'occasione non gravava sull'Erario, ma sul bilancio della NaPi (ammesso che i pagamenti siano stati effettuati, dal momento che gli stessi sarebbero rappresentati per cassa) e che, infatti, si presentava più vicino ai valori reali. Del resto un canone del tenore di quello indicato nel contratto del 2/1/2009 sarebbe ragionevolmente incompatibile con il prezzo di mercato dell'immobile: non essendo neanche lontanamente credibile che un appartamento che ha un valore di acquisto di 330.000 euro, possa avere un valore di locazione annuo pari a 96.000 euro più iva. Del pari è evidente persino al più inesperto ed improvvido degli osservatori che un appartamento che, come riscontrabile dalla planimetria, è costituito da cinque vani di media dimensione, un bagno e due ripostigli, ubicato a piano terra di uno stabile ricadente in una zona peraltro non di particolare pregio, non può avere un valore locativo di € 5.300/8.000 al mese più iva, manco si trattasse di un immobile di lusso posto nel pieno centro di Roma.

Neppure può giustificare un simile canone l'asserita presenza di arredi nei locali oggetto di affitto. Come detto il contratto di locazione in atti non è corredato dell'allegato relativo alla descrizione degli arredi. Una simile elencazione è presente con riferimento al contratto stipulato due anni dopo tra Na.Pi e Aram: l'esame dell'elenco (sopra sintetizzato) rende evidente a chiunque che gli arredi descritti possono avere un valore di mercato di non più di qualche migliaio di euro, sicchè non possono, in alcun modo, determinare la lievitazione del canone di locazione di oltre 45.000 euro l'anno.

Sul punto, tra l'altro, deve rinviarsi a quanto evidenziato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** In particolare può escludersi che alla data del 2/1/2009 l'Aram disponesse di arredi per un valore locativo di €. 45.000. Infatti a tale data, stando alla documentazione consegnata dagli stessi indagati, la Elfi era in possesso unicamente di arredi presi a noleggio (peraltro) da Sicilia Service al canone di €. 30.000,00. Detti arredi, inoltre, venivano impiegati per attrezzare principalmente la sede formativa di Catania, quindi le sedi formative di Agrigento e Palermo e solo in minima parte la sede di Messina via Pascoli. È quindi evidente che gli arredi con cui sono stati attrezzati questi ultimi locali, non solo non potevano avere neanche lontanamente il valore locativo di € 45.000, ma può dirsi, in termini di certezza, che, a tutto concedere, il valore locativo di detti arredi poteva, al massimo, raggiungere qualche migliaio di euro.

Del resto, come sopra osservato, anche il contratto apparentemente intercorso tra Elfi e NaPi Service contemplava l'affitto dell'immobile come arredato. Malgrado ciò il canone non veniva fissato

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

in 96.000 euro l'anno, bensì nella più ragionevole somma di € 1.400,00 al mese (essa stessa, peraltro, alquanto elevata). Ed infatti, come sopra osservato, tale contratto procedeva per un canone di circa € 20.000,00 l'anno, comprensivo di iva.

Sul punto va altresì rammentato come – secondo la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6, che al tempo disciplinava lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi – *per l'affitto delle attrezzature deve essere stipulato apposito contratto, nel quale dovranno essere indicate le eventuali condizioni previste per il riscatto delle stesse da parte dell'organismo o di terzi*; talchè non sarebbe possibile procedere all'affitto di locali attrezzati a meno di non distinguere espressamente il canone di locazione dell'immobile da quello delle attrezzature.

Deve, pertanto, concludersi che l'enorme maggiorazione del canone di locazione relativa al contratto del 2/1/2009, onorato per il 2009 fino alla data del 25/9/2009 mediante il pagamento del complessivo importo di euro 76.800,00, sia il risultato di un'operazione fraudolenta, atta a fare apparire nei confronti della disattenta amministrazione della Regione Siciliana costi enormemente maggiori di quelli reali e, dunque, a consentire ai coniugi Sauta, cui è riconducibile in via esclusiva la Elfi Immobiliare, l'indebita acquisizione dei relativi importi, distratti dai finanziamenti regionali.

Peraltro, come osservato, l'operazione, nel suo insieme, ha comportato un vorticoso giro di denaro, con esborso da parte dell'ARAM di cifre elevatissime e per nulla giustificate. La stessa, infatti, ha pagato ad ElFi Immobiliare, oltre i canoni sovradimensionati, anche la quota di oltre metà di un prezzo di acquisto convenuto (peraltro esso stesso ampiamente maggiorato rispetto al reale, come evidente alla luce delle altre operazioni), il tutto senza alcun ritorno, dal momento che l'operazione di acquisto non si è mai conclusa: anzi l'immobile è stato promesso in vendita ad altra società – peraltro riconducibile a Lo Presti Natale, persona che, come emerso dalle intercettazioni ambientali in precedenza commentate, risulta estremamente vicina al Sauta e compartecipe delle operazioni finanziarie realizzate dallo stesso – ed ARAM ha continuato a pagare i canoni di locazione, sempre pinguevolmente maggiorati.

In buona sostanza la vorticoso e fraudolenta serie di operazioni ha comportato:

✓ la corresponsione di un canone di locazione maggiorato nell'ordine di almeno 45.000 euro l'anno (oltre iva) a carico di Aram; canone, come detto, corrisposto mediante denaro erogato dalla Regione Siciliana per il finanziamento dei progetti formativi e ripartito tra i progetti approvati come sopra elencato, con conseguente configurazione degli illeciti descritti ai capi 16) e 17) dell'ordinanza del 9 luglio.

✓ la corresponsione da parte di Aram di un ulteriore importo complessivo di € 233.500,00 a fronte di un contratto preliminare di compravendita (tale contratto, peraltro, avrebbe reso non più dovuto il canone di locazione, dal momento che esso prevedeva l'immediato trasferimento del possesso). Come ripetutamente osservato, l'Aram non ha risorse proprie. Le uniche risorse di cui Aram dispone derivano dalle erogazioni, a titolo di acconto o di saldo, dei finanziamenti regionali per la gestione dei progetti formativi, nonché, come riferito dal Sauta, eventuali anticipazioni bancarie funzionali alla erogazione dei finanziamenti regionali. Tali erogazioni, come risulta dal bilancio dell'Aram intercettato nei confronti del Sauta (v. pagg. 26 e ss.) devono comportare necessariamente un saldo pari a zero, dal momento che i finanziamenti sono destinati unicamente a coprire i costi e non a generare un profitto, sicchè eventuali avanzi devono essere restituiti alla Regione. Ne discende che il denaro impiegato per pagare la somma di € 233.500,00, giustificata, peraltro, da un contratto mai adempiuto, non può che derivare da un illecito impiego delle risorse pubbliche, evidentemente utilizzate in violazione dei vin-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

coli di destinazione, probabilmente mediante distrazione da altre voci di spesa. Con conseguente configurazione del reato descritto al capo 18) dell'ordinanza cautelare del 9 luglio.

✓ ma, come visto, la complessa sequenza degli eventi ha determinato ulteriori conseguenze illecite, che meritano approfondimento. Il medesimo immobile, infatti, è stato pressochè contemporaneamente, oggetto di parallelo contratto di locazione a favore di Na.Pi Service, quindi di parallela promessa di vendita sempre a favore di Napi, infine di ulteriore contratto di locazione, questa volta tra Napi e Aram. Circostanze che, a prescindere dagli eventuali illeciti rapporti sottostanti, dimostrano ancora di più il carattere fraudolento dell'intera operazione.

**§ 12.3 Capi 39, 40, 40bis – locazione dell'immobile di Messina v. T. Cannizzaro 9 (Schirò E., Giunta, Schirò G., Genovese, Rinaldi)**

La contestazione di cui ai capi 39, 40 e 40bis non appare particolarmente lineare, mentre insufficienti appaiono le indagini espletate e la documentazione prodotta.

Verosimilmente l'accusa assume che mediante l'affitto di un immobile di proprietà di Caleservice ubicato nella via T. Cannizzaro n. 9, a prezzi superiori a quelli di mercato, così come in relazione alle altre locazioni sopra esaminate, sia stata realizzata un'appropriazione di denaro pubblico ed una truffa ai danni di enti pubblici. Le vicende, tuttavia, non sono state in alcun modo approfondite e, in molti casi, non si ha neppure contezza della natura e del ruolo delle associazioni coinvolte.

Secondo quanto evidenziato dal consulente del pubblico ministero e come si evince dalla scarsa documentazione fatta pervenire, a partire dal giugno del 2011 Caleservice, in persona del suo procuratore speciale Giunta Roberto o del suo amministratore Schirò Giovanna, stipulava una serie di contratti di affitto relativi ad una unità immobiliare ubicata in Messina, nella via T. Cannizzaro n. 9 piano 5° (in catasto alla part. 261 sub 32); unità che, secondo le rilevazioni del consulente del pubblico ministero, avrebbe una superficie utile di mq. 559,95 (corrispondente ad una superficie commerciale di mq. 618,33 oltre mq. 5,206 di balconi).

In particolare un primo contratto porta la data del 1/6/2011 e risulta stipulato per Caleservice da Giunta Roberto – munito di procura speciale verosimilmente allo scopo di non fare comparire il nome degli amministratori, Schirò Giovanna e Schirò Chiara – e per Lumen da Schirò Elena. Il contratto aveva una durata di sei anni ed un canone annuo lordo di € 80.400,00 iva compresa, successivamente ridotto, mediante scrittura privata intercorsa apparentemente tra le stesse parti in data 28/6/2011, a € 67.000,00 iva compresa. La locazione riguardava una porzione dell'unità immobiliare, valutata dal consulente del pubblico ministero in mq. 326,39, computando al 50% le aree di uso non esclusivo.

L'affitto veniva successivamente esteso ad una ulteriore porzione, compresa di attrezzatura didattica, mediante contratto datato 25/6/2012 intercorso tra Caleservice, questa volta rappresentata da Schirò Giovanna, e Lumen Onlus, sempre rappresentata da Schirò Elena. Secondo i conteggi del consulente del pubblico ministero l'ulteriore superficie locata era pari a mq. 42,35 (sempre computando al 50% le aree di uso non esclusivo); il canone annuo veniva concordato in € 7.502,00 iva inclusa.

Allo scopo di valutare la congruità del canone praticato, il consulente del pubblico ministero avrebbe fatto riferimento ai parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare rilevati dall'Agenzia del Territorio, nonché ai parametri rilevati dall'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari, rispettivamente con riferimento agli "uffici strutturati" collocati in "zona B1" ed agli "uffici adibiti a servizi" collocati in "Zona Centrale Via Tommaso Cannizzaro", tenendo anche conto delle ca-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ratteristiche di vetustà dell'immobile, nonché della circostanza che l'unità immobiliare non è stata affittata per intero, con conseguenti limitazioni all'utilizzo.

Tanto premesso il consulente del pubblico ministero reputava che il canone annuo congruo per la porzione oggetto del primo affitto nei confronti della Lumen sarebbe stato pari a € 28.705,60 iva compresa. Quanto alla seconda porzione di immobile lo stesso reputava congruo un canone annuo di € 4.089,17 iva inclusa.

Nelle more venivano stipulati altri 12 contratti di locazione relativi al medesimo immobile, sottoscritti, quanto a Caleservice, sempre da Schirò Giovanna. Di seguito si elencano i contratti, con la precisazione che la superficie indicata è quella calcolata dal consulente del pubblico ministero, sempre computando al 50% le aree di uso non esclusivo:

1- contratto in data 1/6/2011, per una superficie di mq. 130,65, nei confronti del Consorzio "il Nodo" rappresentato da Fabrizio Simona, per il periodo compreso tra il 5 giugno ed il 15 luglio al canone complessivo di € 3.600,00 iva inclusa.

2- contratto in data 28/11/2011, per una superficie di mq. 111,51 comprensiva di attrezzature, nei confronti della Scuola secondaria di I grado Caio Domenico Gallo, rappresentata da Schirò Maria, per il periodo dal 29/11/2011 al 17/12/2011 per il canone complessivo di € 1.250,00 iva inclusa.

3- contratto in data 6/2/2012, per una superficie di mq. 39,56 comprendente l'utilizzo dell'area reception con scrivania, poltrona uffici, n°2 sedie, computer, stampante nonché dell'aula con una scrivania, una sedie e n°12 postazioni allievi e una lavagna, per la durata di 26 giorni non consecutivi nei confronti dell'associazione Cirfen Messina Peloro per un importo di € 4.500,00 iva inclusa.

4- contratto in data 17/2/2012, per una superficie di mq. 39,56 comprensiva dell'utilizzo dell'area reception con scrivania, poltrona uffici, n°2 sedie, computer, stampante nonché dell'aula con una scrivania, una sedie, n°12 postazioni allievi e una lavagna, nei confronti di Apindustria Messina, rappresentata da Astone Antonino per un canone complessivo di € 5.000,00 iva inclusa.

5- contratto datato 17/2/2012, per una superficie di mq. 39,56 comprensiva dell'utilizzo dell'area reception con scrivania, poltrona uffici, n°2 sedie, computer, stampante nonché dell'aula con una scrivania, una sedie, n°12 postazioni allievi e una lavagna, per la durata di 42 giorni non consecutivi, nei confronti della s.a.s. NT Soft di Davì Salvatore & C. rappresentata da Davì Salvatore, al canone complessivo di € 5.000,00 iva inclusa.

6- contratto datato 1/8/2012, per una superficie di mq. 105,69, per il periodo 1/8/2012-31/7/2013, nei confronti della Soc. Coop. a r.l. "Reti", rappresentata da Lombardo Antonino, al canone annuo di € 20.328,00, in esso inclusi i costi di utenze e condominio.

7- contratto datato 1/10/2012, per una superficie di mq. 49,44, per il periodo dal 1/10/2012 al 30/6/2013, nei confronti della A.N.F.E.S. rappresentata da Viscuso Fortunata Eleonora al canone complessivo di € 6.292,00 iva inclusa, comprensivo di spese per utenze e condominio.

8- contratto in data 21/12/2012, per una superficie di mq. 45, per il periodo dal 21/12/2012 al 21/5/2014, nei confronti della società cooperativa a r.l. Job & Service rappresentata da Costa Laura Santa, al canone annuo di € 5.640,00 iva inclusa, comprensivo di utenze e condominio.

9- contratto datato 1/4/2013, venivano concesse a titolo di comodato gratuito n°25 postazioni allievi e n°1 postazione docente per il periodo 1/4/2013 - 31/12/2013, nei confronti della s.a.s. N.T SOFT di Letterio Salvo&C.

Ga

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

10- contratto datato 20/9/2013, per una superficie di mq. 15,1, per il periodo dal 20/9/2013 al 31/12/2013, nei confronti della JOB&SERVICE Soc.Coop. in persona di Arena Michele al canone di € 1.629,47 iva inclusa, comprensivo di spese per utenze e condominio.

11- contratto datato 23/9/2013, per una superficie di mq. 71,1 comprensiva di n°1 postazione operativa (1scrivania, 1 poltrona, n°2 sedie, n°2 pc, n°1 fotocopiatrice, n°1cassetta pronto soccorso) e n°2 aule didattiche (n°1scrivania, n°1 poltroncina, postazioni allievi e lavagna magnetica), per il periodo 23/9/2013 – 23/3/2014, nei confronti della N.T SOFT di Letterio Salvo&C s.a.s. rappresentata da Salvo Letterio, al canone di € 3.600,00 comprensivo di spese per utenze e condominio.

12- contratto datato 25/9/2013 per una superficie di mq. 21,23, per il periodo compreso dal 25/9/2013 al 24/5/2014, nei confronti della JOB&SERVICE Soc.Coop. a.r.l., rappresentata da Arena Michele, al canone complessivo di € 3.760,00 iva inclusa, comprensivo di spese per utenze e condominio.

Secondo le stime del consulente del pubblico ministero, per tutti i contratti il canone praticato sarebbe sensibilmente superiore al canone di mercato.

L'assunto accusatorio non è allo stato sostenibile: per incompletezza delle indagini e del materiale prodotto.

Quanto ai contratti relativi alla Lumen, per i quali più marcato appare il divario tra ragionevole costo di mercato dell'operazione e costo rappresentato nei contratti, non è noto, non viene documentato, né viene rappresentato dai pubblici ministeri: se il canone sia stato effettivamente corrisposto ed in che misura; in caso affermativo, se lo stesso sia stato posto a carico di un qualche progetto formativo finanziato dalla Regione; in caso ulteriormente affermativo, se, infine, il canone sia stato corrisposto con denaro oggetto di finanziamento pubblico e se l'eventuale rendicontazione sia stata approvata.

Ancor minori sono gli elementi con riferimento alle altre ipotesi cumulativamente contestate. Nella maggior parte di tali casi, infatti, non si conosce neppure se gli enti che avrebbero preso i locali in affitto svolgessero attività finanziate da enti pubblici.

Va, tuttavia, segnalata la singolare circostanza dell'affitto di locali ad una scuola pubblica. Nel caso di specie il contratto risulta sottoscritto per la scuola pubblica da Schirò Maria, evidentemente congiunta di Schirò Giovanna. In proposito sarebbe stato indispensabile verificare con quale procedura la struttura pubblica abbia proceduto all'affitto del locale e, dunque, alla scelta del contraente ed alla definizione del canone, nonché se tale procedura possa essere viziata da profili di incompatibilità, nell'eventualità in cui le due parti contrattuali risultino effettivamente prossimi congiunti. Nessuna verifica, però, pare sia stata fatta.

Ne discende che, allo stato, sul punto la richiesta non può neppure essere presa in considerazione.

#### **§ 12.4 Le sovrapposizioni mediante interposizione**

L'accertamento condotto dal consulente del pubblico ministero e dalle forze di polizia giudiziaria ha consentito di riscontrare un ulteriore meccanismo distrattivo, impiegato con una certa sistematicità e nella totale indifferenza degli organi di controllo della Regione Siciliana.

Come si è osservato il meccanismo di finanziamento regionale appare piuttosto grossolano, consentendo agli enti finanziati estrema autonomia nella gestione del denaro, con meccanismi procedurali e di controllo estremamente modesti e limitati. Ciò prescindendo da eventuali complicità interne all'Amministrazione.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

In tal senso, per quel che qui concerne, nessun limite risulta posto con riferimento alla individuazione dei locali da impiegare per lo svolgimento dei corsi; del pari nessun meccanismo procedurale risulta imposto dalla normativa regionale per la individuazione del soggetto presso il quale prendere in locazione i beni o per la determinazione del costo di locazione.

Approfittando della mancanza di vincoli procedurali e di una certa (quanto meno) indolenza nei controlli intermedi e finali, gli enti hanno sviluppato un meccanismo di individuazione dei locali chiaramente finalizzato a sovrappiù i costi e, conseguentemente, a distrarre parte delle risorse pubbliche. In sostanza gli enti, una volta individuati i locali da destinare allo svolgimento dei corsi, piuttosto che prenderli direttamente in locazione, vi hanno spesso provveduto mediante l'interposizione di una società riconducibile, in ultima istanza, ai medesimi soggetti gestori degli enti di formazione.

La società, solo in apparenza terza, ha preso in affitto i locali, quindi ha subaffittato i medesimi all'ente di formazione, però aumentandone (frequentemente raddoppiandoli) i canoni di locazione. Il tutto, ovviamente, a quanto risulta, in assenza di gare, formali o informali, di perizie valutative provenienti da soggetti terzi, ecc.

Il risultato è che il costo reale è stato artatamente maggiorato, nell'ordine spesso del doppio, con conseguente corrispondente distrazione delle risorse pubbliche a beneficio dei gestori degli enti o di soggetti ad essi vicini e dei centri di interesse cui gli stessi appaiono appartenere.

**§ 12.4.1 (Capi 27, 28 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Imera n. 149**

Con contratto datato 2/5/2006 e registrato il successivo 5 maggio, tale Lo Mascolo Luigi affittava alla Trinacria s.r.l., rappresentata da Felicotto Graziella, l'unità immobiliare sita in via Imera n. 149 piano terra rialzato senza posto auto esterno, per la durata di quattro anni con decorrenza 1° maggio 2006, al canone annuo di €. 5.400,00 e per il solo uso di svolgimento corsi di formazione. I locali venivano descritti come in buono stato di manutenzione.

Già in precedenza, e comunque con contratto avente la data antecedente del 30/4/2006, ma registrato il 26/10/2006, la medesima Trinacria s.r.l., rappresentata dalla medesima Felicotto, subaffittava lo stesso immobile alla ARAM, rappresentata dal marito Sauta Elio, per il periodo 3/5/2006-2/5/2007 ed al canone annuo di euro 10.800,00. Restavano espressamente a carico del subconduttore i costi relativi a gas ed elettricità, mentre nulla si diceva in ordine alla presenza di eventuali arredi o attrezzature, sicchè deve ritenersi che l'immobile sia stato sub locato nelle medesime condizioni in cui la Trinacria s.r.l. lo aveva ricevuto (o lo avrebbe ricevuto).

Secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero, Trinacria riscuoteva il canone previsto emettendo due fatture, il cui importo risulta corrisposto da Aram mediante bonifico sul c/c 1000/681 acceso presso l'istituto Intesa Sanpaolo filiale Messina 2:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRE PROGETTI
n. 9 del 29.12.2006	7.200,00	affitto locali via Imera 149 dal 3/5/06 al 2/1/07	no
n. 1 del 27.10.2008	3.600,00	ricavi per affitto locali 2007	no

Per l'anno 2006, secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero, nei confronti dell'ARAM venivano approvati quattro progetti formativi per un importo finanziato pari a €. 4.008.766,60, come più in dettaglio descritto al § 10.1.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'intera operazione fosse finalizzata ad una sovrappiù nei confronti della Regione Siciliana, cioè a fare apparire costi in realtà non sostenuti, nel caso di specie pari a euro 5.400,00 intascati, in realtà, dalla Trinacria s.r.l., cioè dal medesimo Sauta che era legale

*Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari*

rappresentante dell'ARAM, o comunque dalla moglie di costui: in proposito si è sopra osservato come i soci della Trinacria s.r.l. fossero, al tempo, proprio i coniugi Sauta. Ovvio, pertanto, che l'operazione non possa essere solo frutto di una maldestra operazione commerciale, ma costituisca una specifica attività volta a giustificare nei confronti della Regione Siciliana l'impiego di somme superiori rispetto a quelle effettivamente corrispondenti ai costi sostenuti, con conseguente distrazione ed appropriazione di parte delle somme pubbliche oggetto di finanziamento.

Ne discende, a carico degli indagati, la sussistenza dei reati di cui ai capi 27) e 28) dell'ordinanza del 9 luglio.

**§ 12.4.2 (Capi 10, 11 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4**

Con contratto del 9 ottobre 2008, registrato in Palermo in pari data, la società VAT s.r.l., rappresentata da tale Giunta Giuseppe, concedeva in affitto alla Elfi Immobiliare, rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4: ad uso foresteria il piano rialzato, composto da 2 vani più bagno, per € 400,00 esente Iva; ad uso ufficio l'ammezzato, composto da 2 appartamenti complessivamente di dodici vani più accessori con pertinenza condominiale adibita a parcheggio, per un canone € 2.700,00 oltre Iva. La locazione veniva prevista per il periodo 1/10/2008 – 30/9/2014, il tutto per un canone annuo complessivo di € 43.680,00. Si affermava in contratto che il conduttore aveva esaminato i locali trovandoli *in buono stato di manutenzione e adatti al proprio uso*, con divieto di apportare qualunque modifica e con divieto di sublocazione con la eccezione di società operanti nel settore della formazione professionale.

Dal tenore del contratto, dunque, emerge chiara la finalità della Elfi di subaffittare i locali ad enti operanti nel settore della formazione professionale.

Infatti con contratto datato 1 gennaio 2009, registrato il 21/1/2009, il medesimo Sauta Elio, quale amministratore unico della Elfi Immobiliare, concedeva in affitto alla ARAM, per l'occasione rappresentata dal vice-presidente Bartolone Nicola, non l'intero immobile sopra descritto, bensì il solo piano ammezzato: *n. 4 aule, 3 segreterie, 1 direzione, tutte arredate, con le attrezzature di cui all'allegato n. 1 del presente contratto, facenti parte dell'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4 piano ammezzato composto complessivamente di dieci vani più accessori con pertinenza area condominiale adibita a parcheggio*. Nell'allegato si elencavano le attrezzature consistenti di una fotocopiatrice stampante Develop 1650 iD, 19 PC, 19 monitor, 19 tastiere, 19 mouse, 10 stampanti, 11 scrivanie, 92 sedie, 42 banchi, 1 poltrona, 1 videoproiettore, 1 telefono/fax. Il tutto per l'esorbitante canone annuo di 100.000 euro oltre i.v.a., ridotto con nota integrativa del successivo 29 aprile a € 100.000 i.v.a. inclusa, a fronte di € 38.880,00 iva inclusa corrisposti per il piano ammezzato da Elfi alla Vat, dunque con una maggiorazione di € 61.120,00.

Il medesimo contratto veniva riproposto l'anno successivo. Infatti con la data del 1/1/2010 risulta ulteriore contratto, registrato in data 29/4/2010, intercorso tra la Elfi Immobiliare, rappresentata questa volta da Feliciotto Graziella, e la ARAM, questa volta rappresentata dal Sauta. Quest'ultima associazione prendeva in affitto i medesimi locali di cui al precedente contratto, *facenti parte dell'immobile categoria A/10 sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4 piano ammezzato composto complessivamente di dieci vani più accessori con pertinenza rea condominiale adibita a parcheggio*. Il tutto indicato come arredato con le attrezzature indicate nel documento allegato al contratto, per il canone di € 100.000,00 iva inclusa, comprensivo di *canoni condominiali e dei consumi elettrici ed idrici*.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il canone di locazione, stando alle fatture, veniva corrisposto da Aram in maniera ridotta rispetto alla misura indicata in contratto – a riprova della natura fittizia dei contratti medesimi – sebbene superiore al valore reale. In particolare Aram corrispondeva l'importo di € 75.000 per l'anno 2009; di € 99.999,95 per il 2010 e di € 69.999,99 per il 2011 (tuttavia la documentazione a suo tempo acquisita si fermava alla fattura del 4/1/2012, sicchè non è dato sapere se successivamente siano state erogate somme a integrazione del canone del 2011) per un ammontare complessivo di €. 244.999,94, tutte indicate come regolarmente riscosse.

Tutte le fatture risultano saldate mediante bonifico bancario effettuato da Aram sui c/c n. 1000/1298 e 1000/654 intestati a Elfi e accessi, rispettivamente, sulle filiali di Messina c.so Cavour e Messina v.le R. Elena della Intesa Sanpaolo. Inoltre, quanto al 2009, i relativi importi, come si evince dai giornali per la registrazione delle operazioni contabili in atti, venivano posti a carico dei progetti approvati e finanziati dalla Regione Siciliana come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBR	PROGETTI/PAGAMENTI
n. 14 del 25.9.09	50.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	IF2009B0166 per € 5.000; IF2009C0227 per € 45.000 – bonif. 28/9
n. 16 del 30.11.09	25.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	IF2009B0166 per € 2.500; IF2009C0227 per € 22.500 – bonif. 16/12
n. 1 del 3.5.2010	33.333,30	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	bonifico valuta 3/5/10 causale affitto gennaio aprile 2010
n. 6 del 22.6.2010	16.666,66	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	bonifico valuta 22/6/10 causale affitto maggio giugno 2010
n. 8 del 2.8.2010	16.666,66	affitto locali attrezzati sede formativa Palermo	no	bonifico valuta 19/8/10 causale affitto luglio agosto 2010
n. 18 del 16.12.10	33.333,33	affitto locali attrezzati sede Palermo 1/9-31/12/10	no	bonifico valuta 20/12/10 causale affitto settembre dicembre 2010
n. 1 del 1.3.11	16.666,66	affitto locali attrezzati sede Palermo gen/feb 2011	no	bonifico valuta 11 e 16/3/2011 causale acconto affitti 2011
n. 5 del 4.4.11	8.333,33	affitto locali attrezzati sede Palermo mar 2011	no	bonifico valuta 5/4/2011
n. 9 del 5.8.11	12.000,00	affitto locali attrezzati sede Palermo in conto 2011	no	bonifico valuta 9/8/2011
n. 15 del 28.11.11	33.000,00	affitto locali attrezzati sede Palermo in conto 2011	no	bonifico valuta 2/12/2011

Come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione, Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana), cioè lo stesso non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.

Il canone di locazione indicato nel contratto apparentemente stipulato tra Aram ed Elfi è certamente maggiorato rispetto al reale. A tal fine è sufficiente constatare: che il contratto di affitto ed il primo contratto di subaffitto venivano formati in rapida sequenza ed il primo era, anche letteralmente, funzionale al secondo. La Elfi era società per intero riconducibile al Sauta, presidente e gestore dell'ARAM. Il canone di subaffitto veniva maggiorato nell'ordine di circa 60.000 euro rispetto al canone di affitto, senza alcuna plausibile ragione. In tal senso è evidente come nessun argomento possa lecitamente e logicamente spiegare per quale ragione la ARAM non avrebbe dovuto stipulare direttamente il contratto di affitto con la VAT s.r.l. risparmiando circa 60.000 euro. La natura fittizia del contratto stipulato tra Aram ed Elfi, peraltro, è comprovata dalla circostanza che il canone di fatto pagato dalla prima è stato variabile nel tempo, anche se sempre superiore al costo reale, evidentemente in funzione dell'ammontare del finanziamento erogato dalla Regione e della quota che Aram riusciva ad accantonare rispetto ai costi reali sostenuti.

Ovviamente la maggiorazione del canone non può essere giustificata con gli arredi di cui veniva asseritamente dotata la sede. In proposito deve richiamarsi quanto verrà più dettagliatamente osservato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** In particolare risulta dalla documentazione acquisita presso le società e consegnata dagli stessi indagati, che alla data del 1/1/2009 ARAM aveva la disponibilità unicamente di un quantitativo di arredi noleggiato da Sicilia Service (società, peraltro, riconducibile a Lo Presti Natale, persona palesemente legata al Sauta) per il canone annuo di 30.000,00 euro. Tale materiale, inoltre, secondo la stessa documentazione prodotta, sarebbe stato destinato ad attrezzare ben quattro sedi e, principalmente, quella di Catania. Evidente, pertanto, che la quota di arredi

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

e attrezzature destinati alla sede di Palermo non potesse che avere un valore di noleggio sensibilmente inferiore alla quarta parte di 30.000 euro, cioè non più di 8.000,00 euro, ben lontana dall'importo di 60.000, ma anche dall'importo di 35.000,00 euro corrisposto in più, rispetto al valore reale di affitto, nell'anno 2009.

Tra l'altro, deve rammentarsi come, secondo la circolare assessoriale 11 giugno 2004 n. 6, che al tempo disciplinava lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, *per l'affitto delle attrezzature deve essere stipulato apposito contratto, nel quale dovranno essere indicate le eventuali condizioni previste per il riscatto delle stesse da parte dell'organismo o di terzi*; di talchè non sarebbe possibile procedere all'affitto di locali attrezzati a meno di non distinguere espressamente il canone di locazione dell'immobile da quello delle attrezzature.

Del pari evidente che il maggiore canone di subaffitto non può essere giustificato dai costi di condominio, luce ed acqua che, avuto riguardo alla consistenza dell'immobile ed all'impiego, a tutto concedere non possono incidere per più di un migliaio di euro.

Il significato dell'operazione, pertanto, appare allo stato univoco: può ragionevolmente ritenersi, infatti, che la locazione fosse fin dall'inizio diretta alla Aram – come si evince dello stesso schema contrattuale – e che la Elfi abbia fatto solo da schermo allo scopo di fare apparire, nei confronti della Regione Siciliana, un maggiore canone di locazione, sì da consentire di lucrarne la differenza, che, infatti, in tal modo veniva incamerata dalla Elfi Immobiliare, società direttamente riconducibile a Sauta Elio, al tempo anche presidente dell'ARAM.

Come sopra osservato nell'anno 2009 vi è prova documentale che il maggiore canone corrisposto è stato imputato a due progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione, con conseguente rappresentazione dei costi nei relativi giornali destinati alla contabilità ed esibizione degli apparenti documenti di spesa. Tale condotta è sufficiente ad integrare gli estremi degli artifici e raggiri del reato di cui al capo 11) della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio.

Tale prova documentale non sussiste per gli anni successivi dal momento che della documentazione trasmessa a suo tempo dalla Procura non fanno parte schede di revisione e giornali relativi ai progetti approvati a partire dal 2010. L'esistenza di tali progetti, nonché l'erogazione dei relativi finanziamenti è stata, tuttavia, riscontrata dal consulente del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria secondo il riepilogo di cui al § 10.1.

Indipendentemente dalla specifica imputazione dei costi ad uno o più progetti, tuttavia, risulta documentato – in base alle schede contabili acquisite ed agli estratti conto della Elfi – che gli importi relativi al canone, maggiorati rispetto al canone reale nei termini sopra indicati (circa 35.000 euro nel 2009, circa 60.000 euro nel 2010 e circa 30.000,00 euro nel 2011), sono stati effettivamente corrisposti da Aram con denaro versato sui conti della Elfi e, dunque, tramite quest'ultima, del Sauta. Tale condotta appare idonea, comunque, ad integrare gli estremi del reato di cui al capo 10) della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio. Come già osservato, infatti, l'Aram non dovrebbe disporre di risorse proprie: l'unica provvista deriverebbe – come evidenziato al § 2 – dai finanziamenti pubblici vincolati alla esclusiva copertura dei costi inerenti alla realizzazione dei progetti formativi approvati. Tale denaro non può essere impiegato dai gestori dell'associazione – che rispetto ai finanziamenti ed alla gestione dei programmi formativi per conto della Regione sono incaricati di un pubblico servizio – che a copertura dei costi reali dei progetti formativi approvati e nei limiti del programma approvato. L'impiego di tale denaro per costi fittizi o, comunque, al di fuori delle specifiche finalità approvate, comporta distrazione del denaro pubblico. In tal senso, dunque, l'interposizione di Elfi e la formazione del relativo

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

contratto con indicazione di un canone di sub-locazione fittizio in quanto superiore al reale, è condotta comunque necessaria alla realizzazione del reato, in quanto strumentale a giustificare nella contabilità dell'ARAM – ente di formazione accreditato, esercente per conto della Regione un pubblico servizio e, quindi, potenzialmente esposto ai controlli della Regione medesima – il flusso di denaro a favore della Elfi Immobiliare.

**§ 12.4.3 (Capi 2, 3 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11**

Dalla documentazione acquisita, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero e dalla Guardia di Finanza (con particolare riferimento all'annotazione del 27/2/2013) emerge, tra l'altro, che, mediante contratto dell'1/1/2009, registrato in data 28 gennaio 2009 al n. 1203, tali Concetta Grasso e Natale Leotta concedevano in affitto alla Elfi Immobiliare s.r.l., per l'occasione rappresentata da Sauta Elio, l'immobile di loro comproprietà sito in Catania viale XX Settembre n. 11 – 3° cortile interno, iscritto al catasto partita n. 3333 foglio 69H particella 21517 categ. A/2, per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009, al canone convenuto di € 36.000,00.

Parallelamente, con contratto in pari data 1/1/2009, però registrato in Messina in data 11 luglio 2009 al n. 3124, il medesimo Sauta Elio, sempre in rappresentanza della Elfi Immobiliare, subaffittava lo stesso immobile, per il medesimo periodo (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009) alla ARAM per l'occasione rappresentata non dal presidente Sauta Elio, bensì dal vice presidente Bartolone Nicola.

Il canone, tuttavia, lievitava dai 36.000 euro pagati dalla Elfi a ben 65.000 euro, iva inclusa, cioè con una maggiorazione di 29.000 euro. Nel contratto di locazione si precisava che i locali erano comprensivi delle attrezzature elencate in un documento allegato. Il documento allegato al contratto elenca una serie di attrezzature consistenti in: 30 banchi monoposto, 36 tavoli biposto, 21 banchi porta computer, 54 sedie plastica, 2 poltroncine faggio, 1 sedia in panno su ruote, 15 sedie in plastica su ruote, 58 sedie in faggio, 2 sedie fisse attesa, 1 poltrona direzionale, 2 sedie cortesia direzionali, 2 poltroncine direzionali, 3 lavagne a fogli mobili, 2 lavagne fisse a muro, 4 tavoli cattedra, 2 scrivanie a 3 cassetti/cattedra, 2 appendiabiti, 5 armadi, 2 armadi direzionali, 2 armadi direzionali, 1 scrivania direzionale, 3 cassettiere, 5 scrivanie, 1 mobile servizio direzionale, 14 computer, 3 stampante laser + 1 stampante a colori, 1 multifunzione con carrello, 1 fotocopiatore con carrello, 1 fax, 1 lavagna luminosa, 1 televisore con videoregistratore e lettore DVD, 1 cigolo per portatori handicap, 1 impianto scaldacqua, 4 specchiere, 12 mensole e 4 poggia mensole, 3 caschi con posti a sedere, 1 lampada infrarossi con sedia in plastica, 2 lavatesta con poltroncine, 2 carrelli, 1 porta bigodini, 4 phon, 1 piastra, 20 testine + 14 portatestine, 1 armadio, 4 poltroncine lavoro, 6 rasoi, 2 bacinelle, 2 forbici.

Va tuttavia osservato che, escusso a sommarie informazioni in data 19/7/2011, Sauta Elio affermava, tra l'altro: «per quanto riguarda il mobilio e le attrezzature (computer, fotocopiatori, ecc.), da circa tre anni a questa parte li noleggiamo dalla società Sicilia Service s.r.l. con sede a Messina, il cui Amministratore è tale Lo Presti Natale», cioè, come si è visto sopra, il medesimo soggetto che in più di una occasione concordava con il Sauta la versione da offrire e predisponeva con lo stesso la documentazione contabile giustificativa delle varie operazioni.

L'importo di 65.000 euro veniva riscosso dalla Elfi nei confronti dell'ARAM come documentato dalle fatture emesse dalla stessa Elfi, regolarmente pagate da Aram mediante bonifico sul c/c n. 1000/1298 intestato a Elfi e acceso presso la Intesa Sanpaolo. Le fatture, come risulta dai giornali per

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

la registrazione delle operazioni contabili, venivano imputate ai progetti finanziati dalla Regione come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO PROGETTI
6a del 16.7.2009	25.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no IF2009C0227 per € 10.000
7 del 1.8.2009	10.800,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no IF2009C0227 per € 8.788,96
11 del 16.9.2009	29.200,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no IF2009C0227 per € 11.680,00

Dalla documentazione non si evince a quale progetto sia stato imputato il residuo importo di ciascuna fattura.

Il canone di subaffitto riportato nel contratto apparentemente stipulato tra Elfi ed Aram è certamente maggiorato rispetto al reale, sol che si abbia riguardo al canone corrisposto da Elfi ai proprietari. Tale maggiorazione non può essere giustificata dalla presenza nei locali dell'attrezzatura descritta in contratto. Infatti, pur in assenza di una specifica perizia di stima, appare evidente che il valore della merce descritta nell'allegato al contratto difficilmente può superare i 10.000,00 euro, anche ad acquistarla nuova. Di talchè è inverosimile che la stessa possa avere un valore di noleggio dell'ordine di 30.000 euro l'anno. La circostanza è confermata da quanto rappresentato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** In particolare dalla documentazione acquisita, come ripetutamente osservato, risulta che alla data del 1/1/2009 Elfi disponeva unicamente di attrezzature prese a noleggio lo stesso anno da Sicilia Service per un canone di € 30.000,00. Dette attrezzature sarebbero state impiegate per arredare quattro sedi, tra cui quella di Catania: ovvio, pertanto, che il valore locativo della merce impiegata presso quest'ultima sede non poteva che corrispondere, al massimo, ad una frazione di 30.000,00 euro.

Il significato dell'operazione, dunque, è palese: attraverso una triangolazione sono stati maggiorati i costi della locazione che dai 36.000 reali, sono stati rappresentati nella contabilità dell'Aram, mediante l'interposizione della Elfi, come ammontanti a 65.000 euro. La differenza è finita, ovviamente, nel patrimonio della Elfi Immobiliare, il cui capitale sociale è riconducibile ai coniugi Sauta e, nell'occasione, personalmente a Sauta Elio, che contemporaneamente rivestiva la qualità di presidente dell'Aram, cioè dell'associazione che si esponeva al pagamento del prezzo maggiorato facendo ricorso al denaro pubblico.

La natura fraudolenta dell'operazione, peraltro, emerge in tutta la sua evidenza ove si abbia riguardo al fatto che il medesimo immobile, negli anni precedenti, era stato preso in affitto direttamente da Aram, che, pertanto, aveva corrisposto – e posto a carico della Regione – il canone effettivo. Infatti risulta dalla documentazione in atti che, con contratto del 1/4/2003, i medesimi Leotta Natale e Grasso Concetta, quest'ultima rappresentata da tale Scuderi Carmela, concedevano in affitto all'ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Catania *viale XX Settembre n. 11 - 3° cortile interno, iscritto al catasto partita n. 3333 foglio 69H particella 21517* per la durata di anni sei decorrenti dal 1/4/2003 al canone di € 4.000,00 mensili, successivamente ridotto, a decorrere dal 1/1/2007, a € 3.000,00 mensili, come da atto integrativo sottoscritto in data 27/12/2006. Evidente, pertanto, che nulla avrebbe logicamente impedito ad Aram di proseguire in detto contratto, piuttosto che farvi subentrare la Elfi Immobiliare, per poi soggiacere ad una maggiorazione di canone priva di qualunque utilità.

Come sopra osservato risulta che le fatture inerenti al canone di locazione appaiono imputate al progetto IF2009C0227 solo nella misura complessiva di € 30.468,96. Non si evince, invece, se e a quale progetto sia stato imputato il residuo importo indicato nelle fatture. In proposito va ricordato che in sede di acquisizione della documentazione, Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture